



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

In data 10 maggio 2026, alle ore 10:00, presso la sede sociale in Via Uzza 7/C, si è riunita l'Assemblea degli associati dell'Associazione LI OSC', per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Sig. Bertolina Fabiano, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Rodigari Marco.

Il Presidente accerta e dà atto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti, in proprio o per delega, n. 8 soci su un totale di n. 8 soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è pertanto regolarmente costituita e atta a deliberare.

SVOLGIMENTO E DELIBERAZIONI

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di adeguare lo Statuto vigente alle norme inderogabili del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) al fine di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e perfezionare l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente dà lettura del nuovo schema di Statuto, evidenziando le modifiche apportate, tra cui la nuova denominazione sociale "LI OSC' Associazione Promozione Sociale" detta in breve anche "LI OSC' APS", l'aggiornamento delle attività di interesse generale e l'assenza di scopo di lucro.

Dopo ampio dibattito, l'Assemblea, con voto palese:

- Favorevoli: 8
- Contrari: 0
- Astenuti: 0

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, allegato al presente verbale sotto la lettera "A", che sostituisce integralmente il precedente;
2. Di deliberare il cambio della denominazione sociale in "LI OSC' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" più brevemente "LI OSC' APS";
3. Di dare mandato al Presidente per l'espletamento di tutte le pratiche necessarie presso l'Agenzia delle Entrate e per la comunicazione al RUNTS.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13:00.

Il Segretario:

Rodigari Marco

Il Presidente:

Bertolina Fabiano

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
Ufficio Territoriale di Sondrio

Num 132 Serie 3
Esatte € ESENTE

12 MAR 2026

IL FUNZIONARIO
Maria Assunta Calarota



STATUTO

Allegato n. 1
All'atto reg. II 12/05/2026
Num 132 serie 3

IL FUNDAZIONE
Maria Assunta Calarota

Art. 1 – Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione:

“LI OSC’ Associazione Promozione Sociale” più brevemente “LI OSC’ APS”.

L'associazione ha sede legale nel comune di Valfurva (SO) in Via Uzza n.7/c. Eventuali variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

Art. 2 - Finalità e durata

L'Associazione è retta da principi di democrazia e trasparenza ed il suo scopo è permettere ai suoi componenti di coltivare il canto a cappella, nonché di diffondere la conoscenza di tale canto in tutti i suoi generi, recuperare il canto tradizionale locale e offrire occasioni di godimento del medesimo a tutti quanti lo apprezzano.

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

In particolare, l'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale:

- lettera d) – educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
→ mediante attività di formazione corale, studio, preparazione e prove di canto; organizzazione di laboratori, corsi e iniziative didattiche musicali;
- lettera f) – interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
→ attraverso il recupero, la conservazione e la diffusione del canto tradizionale locale e del repertorio corale;
- lettera i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
→ mediante organizzazione e partecipazione a concerti, rassegne, manifestazioni, concorsi e incontri corali, anche in collaborazione con altri enti;
- lettera k) – organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
→ mediante partecipazione a eventi, trasferte e iniziative musicali di carattere culturale e turistico;
- lettera u) – beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di interesse generale
→ anche tramite la realizzazione di eventi musicali a scopo benefico o solidale;
- lettera v) – promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
→ attraverso iniziative culturali e artistiche coerenti con tali finalità;
- lettera z) – riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
→ anche tramite utilizzo e valorizzazione di spazi per attività culturali e musicali.

In attuazione delle suddette attività di interesse generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione svolge le seguenti attività concrete:

- a) favorire e promuovere la pratica del canto attraverso attività di studio, preparazione e prove;
- b) organizzare, promuovere e partecipare a incontri corali ad ogni livello, concorsi, rassegne, manifestazioni e concerti, anche in collaborazione con altre realtà culturali;
- c) curare, in proprio o in collaborazione con altri organismi, la pubblicazione e la diffusione di materiale didattico corale, edizioni musicali e discografiche in qualsiasi formato;
- d) far conoscere e promuovere la propria attività anche attraverso internet e strumenti digitali;
- e) sviluppare qualsiasi altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi statutari.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Tali attività di interesse generale sono svolte attraverso l'opera non retribuita dei volontari dell'ente o mediante l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi, secondo criteri di economicità, nel rispetto del divieto di distribuzione degli utili.

Le attività di interesse generale sono svolte dall'Associazione senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi degli articoli 5 e 21 del D.Lgs. n. 117/2017 e in conformità alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2018.

L'associazione nell'esercizio della propria attività di interesse generale può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

Art. 3 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività principali.

A titolo esemplificativo, tali attività possono consistere in:

- attività commerciali connesse quali sponsorizzazioni;
- somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventi e manifestazioni;
- cessione di beni e servizi accessori alle attività istituzionali.

L'individuazione delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo.

Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse deve essere documentato dall'organo di amministrazione nella relazione di bilancio o nella nota integrativa, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 4 - Indipendenza dell'Associazione

L'associazione è libera e autonoma. Non ha alcun vincolo di dipendenza con altre associazioni o movimenti, siano essi politici, sindacali e professionali.

Non ha scopo di lucro. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. 117/2017

Per il conseguimento delle sue finalità istituzionali l'Associazione può acquistare mobili e immobili e compiere ogni altra azione economica.

Art. 5 - Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono Soci i cantori attivi che, presa conoscenza dello Statuto, dichiarano di accettare le norme in esso contenute e si impegnano a rispettarle.

La qualità di socio si acquista con:

- a. la presentazione della domanda dell'interessato redatta su apposito modulo firmato;
- b. il versamento della quota associativa annuale che viene indicata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'eventuale Direttore Artistico, ha il potere decisionale circa l'ammissione del Socio nel gruppo.

In caso di richiesta di ammissione a socio da persona fisica minorenni, la domanda dovrà essere controfirmata dal genitore, o chi ne fa le veci.

Il genitore rappresenta il minorenne a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa morte, e non rivalutabili.

L'ammissione e l'esclusione degli associati sono disciplinate nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 - Diritti dei Soci

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Il socio minorenni esercita il diritto di voto per il tramite di colui che esercita la potestà genitoriale. Tutti i soci godono dei diritti previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 - Doveri dei Soci

Il Socio che non osservi lo Statuto, gli eventuali regolamenti sociali e che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione delle eventuali sanzioni.

I Soci hanno il dovere, in conformità delle disposizioni regolamentari interne, di:

- a. frequentare con assiduità le lezioni corali di istruzione e assumersi la responsabilità di apprendimento in maniera autonoma secondo gli strumenti definiti dall'associazione.
- b. partecipare a concerti, concorsi, convegni e manifestazioni varie ai quali gli organi competenti del coro abbiano aderito; l'assenza del socio dovrà essere giustificata da valido motivo.
- c. fornire i dati richiesti dall'Associazione e strettamente legati all'attività canora; tali dati vengono trattati nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 8 - Recesso ed esclusione del socio ordinario

La qualità di Socio dell'Associazione si perde, senza oneri per lo stesso, nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie o decesso;
- morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- esclusione/espulsione, quando il socio abbia volontariamente danneggiato gli interessi dell'associazione, o con la propria condotta, impedito o gravemente ostacolato il raggiungimento dei fini dell'Associazione o abbia compiuto atti gravi contro l'onore e il decoro della stessa;
- scioglimento dell'Associazione.

L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto.

In caso di esclusione/espulsione del socio deliberata dal Consiglio Direttivo, il socio verrà sentito a garanzia dall'Assemblea Generale che deciderà con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.

Il recesso e l'esclusione degli associati sono disciplinati nel rispetto dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 9 - Partecipanti Onorari

Sono Partecipanti Onorari dell'Associazione coloro che, per particolari meriti, sono nominati tali dal Consiglio Direttivo, dietro approvazione dell'Assemblea Generale.

I Partecipanti Onorari, non sono soci, mantengono il riconoscimento sino a quando vengono a mancare le motivazioni che hanno determinato il riconoscimento stesso.

Art. 10 – Volontari

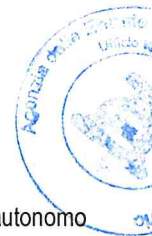
L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vigente.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017.



Art. 11 – Personale retribuito

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

I rapporti con il personale retribuito sono regolati dalla normativa vigente in materia di lavoro e dai contratti collettivi applicabili. Il ricorso a personale retribuito è consentito nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Generale,
- b. il Presidente,
- c. il Consiglio Direttivo,
- d. il Segretario,
- e. il Cassiere,
- f. il Direttore Artistico (facoltativo).

Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.

Tutte le cariche sociali hanno durata di cinque anni e sono rieleggibili. Le prestazioni rese all'Associazione da parte dei Soci e da coloro che ricoprono cariche sociali sono fornite a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione e preventivamente autorizzate.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; è composta da tutti i soci e viene convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Tutti i soci sono tenuti al rispetto delle decisioni dell'Assemblea.

Ciascun socio ha diritto di voto singolo e non sono ammesse deleghe.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte dal Presidente dell'Associazione, secondo quanto stabilito dal presente Statuto, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante affissione in sede, con sette giorni di anticipo, di avviso contenente data, luogo, ora e ordine del giorno.

È presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di impedimento dal consigliere decano per età. Il Segretario dell'Associazione è Segretario anche dell'Assemblea; egli, mediante appello nominale, controlla la validità dell'assemblea, ne redige il verbale, su apposito registro che sottoscrive con il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale.

L'Assemblea Ordinaria è inoltre competente a:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa attribuito dalla legge, dallo statuto o sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto (metà più uno);
- b) in seconda convocazione, con la presenza di un terzo degli associati.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea esercita le competenze previste dall'art. 25 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 - Sedute straordinarie dell'Assemblea

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure:

- su richiesta del Presidente, in caso di urgenza, con congruo preavviso;
- su richiesta di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- gli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto per lo scioglimento.

Le modifiche statutarie sono deliberate ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 117/2017.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile e dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente esercita i poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017:

- a. è il legale rappresentante dell'Associazione, la rappresenta nei confronti di terzi, ne controlla il funzionamento e la dirige, nel rispetto degli altri organi sociali;
- b. viene eletto dai Soci dell'Associazione tra i propri componenti e non può avere contemporaneamente la carica dell'eventuale Direttore Artistico;
- c. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le assemblee generali e provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni;
- d. chiama all'incarico l'eventuale Direttore Artistico, nominato dall'Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- e. cura i rapporti tra l'Associazione e l'eventuale Direttore Artistico.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, composto da un numero variabile da tre a sette componenti, scelti tra i cantori maggiorenni e/o i legali rappresentanti dei soci minorenni.

Il Consiglio, che durerà in carica per cinque anni, viene eletto per scrutinio segreto ed ogni elettore può esprimere preferenze sino ad un numero equivalente ai membri del Consiglio stesso. A parità di voti entrerà nel Consiglio il più giovane di età.

Ciascun socio ha diritto di voto singolo e non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio verrà eletto in base alla maggioranza di preferenze espresse nella votazione. Il più votato ricoprirà la carica di presidente.

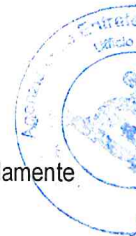
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario ed il Cassiere, nonché propone all'Assemblea Straordinaria l'eventuale nomina/revoca d'incarico del Direttore Artistico.

Al Consiglio Direttivo prende parte di diritto, con voto consultivo, l'eventuale Direttore Artistico.

Entro l'ultimo mese del lustro il Consiglio Direttivo fissa la data delle nuove elezioni che dovranno svolgersi entro il mese di gennaio successivo alla scadenza del mandato.

Il Consiglio Direttivo resta in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio.



Lo stesso si riunisce ogni qualvolta la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti quello del Presidente è determinante.

Per la loro validità le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbali riportati su fogli numerati e firmati da tutti i componenti presenti alla seduta e raccolti in apposito registro.

Una copia della raccolta dei verbali deve restare per la consultazione a disposizione dei soci presso la sede dell'associazione.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'accesso dovrà essere garantito entro 15 giorni dalla richiesta, presso la sede sociale o altro luogo indicato dall'Associazione, in orari concordati. I soci possono ottenere copia degli atti a proprie spese.

L'organo di amministrazione opera ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017:

- a. Deliberare sulle domande di ammissione dei Soci e sui vari provvedimenti che li riguardano, comprese gli eventuali provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 21;
- b. Determinare le quote associative annuali;
- c. Redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- d. Deliberare sull'attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione adempiendo alle finalità previste dallo Statuto e provvedendo all'attuazione delle decisioni dell'Assemblea;
- e. Redigere il bilancio consuntivo e preventivo;
- f. Proporre eventuali modifiche allo Statuto ed ai regolamenti interni, da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;

Art. 19 - Dimissioni e sostituzioni

Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, il Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni decade dalla carica di consigliere.

Nel caso di impedimento definitivo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal consigliere decano per età fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima riunione utile successiva dell'Assemblea.

Nel caso di contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Il Direttore Artistico (facoltativo)

Viene proposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che lo nomina ed è chiamato all'incarico dal Presidente.

L'eventuale Direttore Artistico viene scelto fra persone di provata capacità e passione. Allo stesso viene affidata la direzione tecnico-artistica ed il suo incarico è tacitamente rinnovato, fatte salve cause di forza maggiore, fino a quando avrà la fiducia dell'Assemblea.

L'eventuale Direttore Artistico decide sulla partecipazione di ciascun cantore ai concerti pubblici ed agli impegni artistici, in base alla preparazione raggiunta.

In assenza del direttore artistico le relative decisioni verranno assunte a maggioranza all'interno del consiglio direttivo.

Art. 21 - Il Segretario

Il segretario è scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo e viene incaricato dal Consiglio con voto palese.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente nomina temporaneamente un suo sostituto.

Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale; redige i verbali delle riunioni; attende alla corrispondenza; è custode e responsabile degli archivi, dell'elenco dei Soci, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Collabora con il Presidente ed l'eventuale Direttore Artistico per quanto gli sia richiesto; provvede al funzionamento dei vari servizi e vigila sull'osservanza da parte dei Soci dello Statuto e dei regolamenti.

Art. 22 - Il Cassiere

Il Cassiere viene nominato dal Consiglio Direttivo con voto palese.

Viene scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo o tra i Soci non eletti; in quest'ultimo caso, partecipa alle riunioni con voto consultivo.

Il Cassiere provvede al servizio di contabilità e di cassa e, in genere, a quanto riguarda il patrimonio; cura la registrazione su apposito quaderno di tutte le entrate e le uscite riguardanti le attività dell'Associazione; si occupa delle riscossioni e dei pagamenti, da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 23- Provvedimenti disciplinari

Nel caso di infrazione da parte dei soci delle regole sancite dal Presente Statuto e dai Regolamenti interni, o di insofferenza alle comuni regole dell'educazione del reciproco rispetto, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a. Ammonizione verbale;
- b. Ammonizione scritta;
- c. Sospensione temporanea dell'attività;
- d. Espulsione, che andrà ratificata con maggioranza assoluta.

Art. 24 – Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Art. 25 – Revisione legale dei conti

Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117. Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 26 – Entrate - Uscite e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quota associativa dei Soci, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- b. contributi erogati da enti ed associazioni;
- c. somme ricavate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, interessi, dividendi, ecc.).
- d. entrate commerciali connesse quali sponsorizzazioni, svolte a sostegno dell'attività generale.

Le entrate commerciali sono svolte nel rispetto dei limiti delle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b. dagli avanzi di gestione;
- c. dalle somme destinate a formare speciali riserve o fondi, fino al loro utilizzo;
- d. dai lasciti costituiti a favore de Li Osc' e dalle devoluzioni di beni, fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.



Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. 117/2017

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nel rispetto del divieto di distribuzione indiretta degli utili previsto dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 – Il Bilancio d'esercizio

L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e depositato secondo la normativa applicabile.

Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 28 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria.

La relativa deliberazione dovrà essere approvata con la maggioranza di tre quarti (3/4) dei voti dei Soci, tanto in prima che seconda convocazione.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 - Norme di rinvio

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del codice civile.

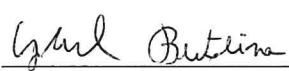
Approvazione ed entrata in vigore

Lo Statuto de Li Osc', viene letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea Generale dei Soci ed entra in vigore contestualmente alla sua approvazione.

Valfurva, 10 Maggio 2026



____ Bertolina Fabiano ____



____ Bertolina Gabriel ____



____ Vitalini Christian ____



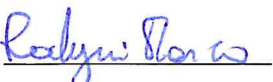
____ Antonioli Sara ____



____ Zen Samuele ____



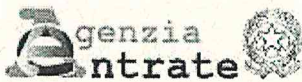
____ Rainolter Chiara ____



____ Rodigari Marco ____



____ Canclini Beatrice ____



DIREZIONE PROVINCIALE DI: SONDRIO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SONDRIO

Registrazione di Atto Privato

Il 12/05/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TN7, serie 3, numero 132

data di stipula: 10/05/2026

ident.vo telematico: TN726L000132000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92024580141

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92024580141				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

